

Fondazione Onlus Casa di Riposo Leandra

Residenza Sanitario Assistenziale

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA' ALL'INTERNO DELLA FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA.

L'anno 2020 (duemilaventi) addì __ del mese di maggio, in Canneto sull'Oglio, Piazza Gramsci, 60 nell'ufficio di Segreteria della Fondazione Onlus Casa di Riposo Leandra,

FRA

La Dr.ssa. Debora Bosio, in qualità di Direttore Generale della Fondazione Onlus Casa di Riposo Leandra di Canneto sull'Oglio, C.F. BSODBR68C46D150B la quale dichiara di agire nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta.

E

Il Dott. Alessio Gandolfi, Medico, nata ad Asola il 18.9.1980, residente ad Asola in Via Galileo Galilei, n. 100, C.F. GNDLSS80P18A470F, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La RSA, al fine di ottemperare alla normativa regionale emessa in materia di Assistenza Sociale, per mezzo del Direttore Generale, Dr.ssa Debora Bosio, conferisce al Dott. Alessio Gandolfi, che accetta senza riserve, l'incarico di Pronta Disponibilità (Reperibilità).

Sarà compito di ciascun professionista, in collaborazione con i colleghi del servizio, assicurare la costante copertura dei turni di Pronta Disponibilità.

ART. 2

*I turni di servizio, programmati con validità mensile, dovranno essere comunicati al Responsabile Sanitario entro il giorno **28 di ogni mese**;*

Nel servizio di Pronta Disponibilità il medico incaricato dovrà raggiungere la sede della Fondazione entro mezz'ora dalla chiamata da parte del personale infermieristico.

ART. 3

L'incaricato dipenderà funzionalmente e gerarchicamente dal Responsabile Sanitario della RSA, al quale dovrà rendere conto della propria attività.



Piazza Gramsci, 60 - Canneto sull'Oglio (MN) - C.A.P. 46013 - Tel. Reparti 0376/70124 - Tel. Uffici 0376/723823.

P.I. 01608240204 CF 81001370204 - CODICE ENTE 001802-

<http://www.fondazioneleandra.it> / info@fondazioneleandra.it

Fondazione Onlus Casa di Riposo Leandra

Residenza Sanitario Assistenziale

Il medico che effettuerà il servizio di reperibilità dovrà depositare presso l'Ufficio Amministrativo e al Responsabile Sanitario il recapito telefonico al quale le Infermiere dell'Ente dovranno rivolgersi in caso di necessità.

Nel caso di reperibilità, la presenza del medico nella struttura dovrà essere garantita entro 30 minuti dalla chiamata. Tutte le chiamate verranno registrate, dall'infermiera, su apposito registro. Il medico reperibile dovrà riportare, sulla cartella clinica dell'Ospite, l'intervento effettuato.

ART. 4

Il presente incarico avrà inizio il 1° giugno 2020 e cesserà il 31 dicembre 2022 e potrà essere rinnovato con espressa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione della RSA.

ART. 5

Il compenso per il servizio prestato è previsto nel seguente tenore:

- 1. € 2,37 per la reperibilità oraria diurna e notturna feriale,*
- 2. € 3,22 per la reperibilità oraria festiva (domenica e festivi infrasettimanali),*
- 3. € 45,00 per eventuali accessi su chiamata in reperibilità, a prescindere dalla durata dell'accesso.*

Il compenso verrà liquidato in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura. Tutti i compensi sopraindicati sono soggetti alle sole ritenute erariali.

L'incaricato è tenuto ad osservare tutte le disposizioni vigenti circa l'assicurazione di previdenza, assistenza, infortunio e responsabilità civile, provvedendo a versare i relativi contributi a sue spese.

ART. 6

Il Dott. Alessio Gandolfi, all'inizio di ogni mese, rilascerà fattura comprendente il computo delle ore prestate durante il mese precedente. La RSA procederà alla liquidazione della fattura entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

ART. 7

L'effettiva presenza in struttura del Medico incaricato sarà rilevata con sistema oggettivo di rilevazione attraverso badge magnetico in dotazione alla RSA.

ART. 8

Il medico incaricato si avvarrà, per un giusto espletamento delle sue mansioni, della collaborazione del personale infermieristico e sarà sua cura vigilare affinché le prescrizioni dello stesso siano puntualmente eseguite.



Fondazione Onlus Casa di Riposo Leandra

Residenza Sanitario Assistenziale

ART. 9

Qualora venissero a mancare le condizioni indicate nel presente contratto, il rapporto potrà essere sciolto in qualsiasi momento dall'Ente con semplice notifica all'incaricato del relativo provvedimento a mezzo lettera raccomandata. Il professionista non potrà, invece recedere dal rapporto se non previa presentazione di preavviso un mese prima della data di recessione.

ART. 10

Si precisa che il rapporto tra la Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra e il presente contratto non instaura alcun rapporto d'impiego o dipendenza tra l'operatore e l'Ente; sono comunque fatte salve le disposizioni che potranno eventualmente essere impartite per effetto di normative nazionali o regionali.

ART. 11

Per quanto non previsto, riguardo alle mansioni da svolgere, si fa riferimento alla vigente normativa che disciplina l'attività della figura professionale del Medico assistente ospedaliero e a procedure e protocolli dell'Ente.

ART. 12

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso; in tale ipotesi le spese di registrazione saranno poste a carico della parte che risulterà inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

*Per la Fondazione Onlus
Casa di Riposo Leandra
Il Direttore Generale
Dr.ssa Debora Bosio*

*Il Medico
Dott. Alessio Gandolfi*

